



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EMPOLI EST

Via Liguria,1 - 50053 EMPOLI (FI) - Tel. 0571/757300;

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- **Art. 32 della Costituzione** (La tutela della salute è un fondamentale diritto dell'individuo)
- **Legge 24/12/1934 n. 2316, art. 25** (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- **Legge 11/11/1975 n. 584** (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico)
- **Circolare Ministero della Sanità 5/10/1976 - n.69**
- **Direttiva PCM 14/12/1995**
- **Circolare Min. San. 28/03/2001 - n.4**
- **Legge 28/12/2001 n. 448, art.52, punto 20** (Legge finanziaria 2002)
- **Legge 16/01/2003 n. 3, art.51**
- **DPCM 23/12/2003**
- **Circolare Ministro della Salute 17/12/2004**
- **Accordo Stato Regioni 16/12/2004 24035/2318**
- **Circolare n. 2/San/2005 (14/01/2005)**
- **Circolare n. 3/San/2005 (25/01/2005)**
- **Legge Finanziaria 2005 (art.190- art.483)**
- **Decreto Legislativo 81/2008**
- **CCNL scuola 2006/2009**
- **D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008**
- **Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128;**
- **Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.**

Art. 2 - FINALITÀ

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto, il presente regolamento è redatto con finalità educative e non meramente repressive, prefiggendosi di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;

- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, 11. 128);
- g) educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui;
- h) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

Con il presente Regolamento e/o l'informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, nonché con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla salute", la Scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minore; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia ravvisandosi una colpa in educando.

Art. 3 - LOCALI ED AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

- a) È stabilito il divieto assoluto di fumo, anche con utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali di pertinenza delle sedi scolastiche, nessuno escluso ai sensi delle Leggi 584/75, 3/2003, D.Lgs. 81/08, D.L. n. 104 del 12.09.2013.
- b) Il divieto di fumare è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle due sedi scolastiche – art. 4, comma 1, D.L. n.104 del 12.09.2013.
- c) In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.
- d) Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.
- e) Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto

Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

1. I responsabili preposti (quindi i funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all' autorità competente), in attuazione dell' art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. E' compito dei **responsabili preposti**:
 - accertamento sulla corretta apposizione della visibilità dei cartelli informativi da collocarsi in posizione ben visibile: in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all'aperto ed inoltre e soprattutto, dell'informazione del divieto in ambito scolastico
 - vigilare sull'osservanza del divieto di procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle;
 - contestare l'infrazione al divieto di fumare, utilizzando esclusivamente la modulistica fornita, ed attuando le procedure impartite dalla normativa.
3. **I responsabili preposti** al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal **Dirigente Scolastico** nelle persone di: (tutto il personale scolastico con compiti di sorveglianza e vigilanza sugli studenti) vedi elenco allegato relativo ai singoli plessi afferenti all'Istituto.
4. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella

sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione.

5. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
6. Il personale incaricato in qualità di responsabile preposto deve essere munito di apposita disposizione di nomina.

Art. 5 - LETTERA DI NOMINA ED ISTRUZIONI AGLI INCARICATI

Gli incaricati della vigilanza e delle sanzioni ricevono:

- nomina, attraverso lettera ufficiale di accreditamento;
- istruzioni operative;
- testo della normativa;
- moduli per la verbalizzazione e per il pagamento delle infrazioni.

Art. 6- SANZIONI E MULTE

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori (studenti, docenti, personale ATA, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'istituto) sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.
3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente (lettere di richiamo ... D. Lgs. 81/08).
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti viene presa in considerazione dai Consigli di Classe nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.

Art. 7 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi del presente regolamento gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

1. Accertare l'età del trasgressore;
2. I responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
3. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l'"autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95.
La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto
4. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
5. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia con raccomandata AR, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.

6. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.
7. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
8. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento sarà pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

Art. 8 – PAGAMENTO E CONTRAVVENZIONI

1. Al personale della scuola è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
2. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55,00 € o 110,00 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.
3. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - a) – in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo BIT e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EMPOLI EST via Liguria, 1- Empoli (FI) Verbale N. _____ del _____);
 - b) – direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
 - c) – presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
5. **L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento** alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art. 9 - COMUNICAZIONE AL PREFETTO

La norma 548 prevede l'obbligo di comunicazione di irrogazione della sanzione.

Art. 10 - LETTERA AL PREFETTO PER COMUNICAZIONE DI MANCATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE

Va spedita solo nel caso che il destinatario della sanzione non consegni la ricevuta di pagamento entro il termine dato (mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione).

Art. 11 - SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

A tutto il personale docente e non docente spetta di vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza verrà applicata una sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto e/o non rispettino il regolamento, possono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Art. 12 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

Art. 14 – MODALITA' ORGANIZZATIVE

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute" sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento ed a segnalare al Consiglio d'Istituto eventuali proposte di modifiche o integrazioni.

Art. 15 – ALLEGATI ALLA PROCEDURA:

Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;

Allegato B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;

Allegato C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;

Allegato D: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981;


Allegato E: Nomina dei responsabili preposti, accertatori di infrazione del divieto di fumo;

Allegato F: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo, da consegnare ai responsabili preposti, accertatori di infrazione del divieto di fumo.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 23 luglio 2024 (delibera n° 90 del 23/07/2024)

Il Dirigente Scolastico

Marco Venturini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Venturini', is written over a horizontal dashed line.

Allegato A

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO Legge 11.11.1975 n. 584 e art. 51 della L. n.3 del 16.01.2003 VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA legge 24.11.1981 n. 689

Il giorno.....del mese..... nell'anno.....alle ore..... nei locali
del.....

il sottoscritto.....incaricato dell'accertamento
delle infrazioni al divieto di fumo

HA ACCERTATO

che il Sig..... nato a..... il
..... residente
a.....

HA VIOLATO

le disposizioni contenute nella Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3,
avendo constatato che lo stesso stava fumando _____

L'interessato, all'atto della contestazione
dichiara _____

MODALITA' DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di: da Euro 27,50 ad Euro 275,00 (in quanto violazione semplice) e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione come da indicazioni allegate.

Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento, deve essere trasmessa alla segreteria dell' Istituto Comprensivo Statale "EMPOLI EST" in Via Liguria, 1 50053 Empoli (FI), a cura del trasgressore.

In caso di mancato pagamento, vale la procedura specificata nell'allegato.

IL VERBALIZZANTE

Modalità di pagamento

Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

1. in banca o presso gli uffici postali, utilizzando l'allegato modello F23, indicando il codice tributo "131T", la causale di versamento "infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio.
2. direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio.
3. presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale di versamento "infrazione al divieto di fumo".

Rapporto e modalità di ricorso

Trascorsi inutilmente i termini di legge, la segreteria dell'Istituto Comprensivo Statale "EMPOLI EST" in Via Liguria, 1- 50053 Empoli (FI), ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, procederà a trasmettere copia del rapporto al Prefetto di competenza, presso il quale l'interessato potrà far pervenire memorie, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentito entro trenta giorni dalla data della Contestazione o notificazione.

Il Dirigente Scolastico
Marco Venturini

**- ALLEGATO B -
TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE**

Prot. n.

Al Sig. Prefetto della Provincia di Via.....

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. _____ responsabile preposto Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Marco Venturini

-ALLEGATO C-

**COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI
VERSAMENTO**

Prot. n.

Al Sig. Prefetto della Provincia di via.....

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori). Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Marco Venturini

-ALLEGATO D -

NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981

Prot. n.
Raccomandata AR
Ai Sig.
genitori dell'alunno
Classe
Via
.....

OGGETTO: Processo verbale n..... del Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981 .
L'anno, il giorno, del mese di, alle ore, nei locali/oppure nell'area all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica sede di Via, Comune di,
il sottoscritto, in qualità di responsabile preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013, n. 128, accerta che: l'alunnnat ... a (....) e residente a(....), Via, ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto

.....
.....
.....
.....
(eventualmente)... ed è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11. 1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti:

.....
.....
nei locali dell'istituzione scolastica erano presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata nonché il servizio di vigilanza; inoltre l'istituzione scolastica ha realizzato apposite iniziative didattiche di informazione sul fumo e sul tabagismo. commina allo/a stesso/a una ammenda pari a € ; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato per il tramite del Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Il verbalizzante

.....
Il Dirigente scolastico
Marco Venturini
.....

-ALLEGATO E -

NOMINA DI RESPONSABILI PREPOSTI, ACCERTATORI DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Prot. n.....

A tutto il personale dell'Istituto Comprensivo Statale "EMPOLI EST" in Via Liguria, 1 50053 Empoli (FI),

All'ALBO (ON LINE) ed ove richiesto: Alle famiglie - studenti

Oggetto: Attribuzione funzioni di Responsabile preposto in applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo".

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici, in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche, i seguenti docenti:

1C - SEDE CENTRALE: Scuola Secondaria statale di 1° Grado "G. VANGHETTI" - Sig: Gorelli Marco.
Via Liguria,1 - 50053 Empoli (FI) - Tel. 0571/757300

1A- PLESSO: Scuola dell'Infanzia "CORTENUOVA"- Sig: Gallerini Stefania
Via Arnovecchio, 11 - Loc. Cortenuova - 50053 Empoli (FI)

2A- PLESSO: Scuola dell'Infanzia "PONZANO"- Sig: Fondelli Giada
Via Righi, 50 - Loc. Ponzano - 50053 Empoli (FI) -

3A- PLESSO: Scuola dell'Infanzia "SERRAVALLE" - Sig: Lelli Daniela
Via Garigliano, 60 - Loc. Serravalle - 50053 Empoli (FI) -

4A- PLESSO: Scuola dell'Infanzia "G. PASCOLI" - Sig: Scontrino Valeria
Via Pascoli, 43 - 50053 Empoli (FI) -

5A- PLESSO: Scuola dell'Infanzia "PETER PAN" - Sig: Gazzeri Claudia
Via Antiche Mura, 9 - 50053 Empoli (FI) -

1B- PLESSO: Scuola Primaria Ponzano "C. COLOMBO" - Sig: Norci Francesca
Via di Ponzano, 43 - 50053 Empoli (FI) -

2B - PLESSO: Scuola Primaria "SERRAVALLE" - Sig: Falaschi Roberta
Via Adda, 37 - Loc. Serravalle- 50053 Empoli (FI)

3B - PLESSO: Scuola Primaria "JACOPO CARRUCCI" - Sig: Casarin Emanuela
Via G. Monaco, 39 - Loc. Pontorme 50053 Empoli (FI) -

4B - PLESSO: Scuola Primaria "LEONARDO DA VINCI" - Sig: Guidi Alessandra
Via L. da Vinci, 18 - 50053 Empoli (FI) - T

5B - PLESSO: Scuola Primaria "G. CARDUCCI" - Sig: Lombardo Luana Maria
Via Via Giuseppe Giusti, 26 - 50053 Empoli (FI)

In ogni plesso sono presenti i cartelli informativi riportanti il nominativo del responsabile preposto ad accertare l'infrazione del DIVIETO DI FUMO

Il Dirigente Scolastico
Marco Venturini

-ALLEGATO F -

ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO.

(Da consegnare ai responsabili preposti, accertatori di infrazione del divieto di fumo.)

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo "Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare", mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo nell'Istituto Comprensivo Statale "EMPOLI EST" " in Via Liguria, 1 50053 Empoli (FI),

L'entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati.

La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 –legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 – ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l'importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00).

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €).

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo dell'Istituto Comprensivo Statale "EMPOLI EST" in Via Liguria, 1 50053 Empoli (FI),";
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
- presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo dell'Istituto Comprensivo Statale "EMPOLI EST" .

In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;

- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

In ordine di tempo, i responsabili preposti:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione.
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: *"Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale"*.

Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: *"È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale"*.

Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: *"Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo"*.